



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Salvatore CHIAZZESE Consigliere

dott. Guido PETRIGNI Consigliere

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 11/A/2024

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 6865 del registro di segreteria, promosso ad istanza della Sig.ra *omissis*, nata a *omissis* il *omissis*, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Sturiale (pec: avvgianluigisturiale@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliata in Palermo, Via Villagrazia 368, presso lo studio dell'Avv. Antonella Di Betta,

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito e Francesco Gramuglia

avverso

la sentenza n. 813/2022, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana in data 9 novembre

2022 e pubblicata in data 16 novembre 2022.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Udita, all'udienza del 23 novembre 2023, l'Avv. Gianluigi Sturiale, per l'appellante e l'Avv. Tiziana Norrito per l'INPS

FATTO

Con sentenza n.813 del 9/16 novembre 2022, la Sezione Giurisdizionale di primo grado, in composizione monocratica, ha respinto il ricorso con il quale la Sig.ra *omissis*, affetta da *“esiti di poliomielite acuta arti inferiori, esiti di intervento chirurgico alla colonna vertebrale per grave scoliosi, cervicobrachialgia con iperestesie notturne”* richiedeva, previa nomina di un consulente tecnico, di accertare e dichiarare di essere soggetto totalmente inabile (100%) ai fini della concessione della pensione di reversibilità, con decorrenza dalla data di decesso del genitore *omissis*, avvenuto il 27 dicembre 2015.

L'istanza veniva respinta sulla base degli accertamenti medico-legali effettuati, che avevano dichiarato la Sig.ra *omissis* NON inabile permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa alla data di decesso del padre, con conseguente diniego della concessione, da parte dell'INPS, della pensione di reversibilità.

Il rigetto del ricorso, da parte del Giudice di prime cure, veniva basato sui pareri degli organi tecnici, in dettaglio Commissione Medica di Verifica di Palermo e Collegio Medico Legale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, i quali, previa visita

medico legale diretta, concludevano che la Sig.ra *omissis*, affetta da esiti di poliomielite con grave ipotonotrofia agli arti inferiori e da esiti di intervento chirurgico per grave scoliosi del rachide, era in possesso comunque di una residua capacità lavorativa che scaturiva dalla discreta forza muscolare presente agli arti superiori, dalle piene capacità intellettive e dal buon livello culturale.

Con appello depositato il 25 maggio 2023, la Sig.ra *omissis*, con il patrocinio dell'Avv. Gianluigi Sturiale, impugnava la sentenza n.813/2022 per i seguenti motivi:

1) Illegittimità della sentenza impugnata - Violazione ed errata applicazione della Legge n. 222 del 1984, artt. 2 e 8 in relazione all'art. 22 legge 903 del 1965 - Omesso esame circa un punto decisivo della controversia - Nullità della sentenza o del procedimento per omessa e/o contraddittoria e/o apparente motivazione. In particolare, viene sostenuto dall'appellante che il Giudice, dopo aver ricostruito i tratti sostanziali e processuali della vicenda, condividendo il parere del CML, ha ritenuto che la ricorrente conservasse capacità ridotte ma non irrilevanti, ossia tali da consentire il possibile espletamento di un'attività lavorativa dignitosa ed adeguata alle sue attitudini e al grado di preparazione culturale posseduto. Per contro, la difesa della sig.ra *omissis* aveva concretamente e puntualmente sostenuto che le sue condizioni di salute non fossero tali da permetterle un lavoro proficuo, atteso lo stato di invalidità totale che la

affliggeva, con conseguente impossibilità a deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore. La Sig.ra *omissis* sostiene che sarebbe stata omessa la valutazione dei verbali INPS con i quali è stata alla stessa riconosciuta la totale inabilità lavorativa e la conseguenziale indennità di accompagnamento, considerato che quest'ultima richiede condizioni più specifiche e rigorose rispetto a quelle necessarie al riconoscimento della pensione di inabilità, al punto che un soggetto potrebbe godere della pensione di inabilità (o di reversibilità), pur non essendo titolare della indennità di accompagnamento.

2) L'appellante sostiene, altresì, che la giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che il requisito della inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 8, richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio "concreto". In buona sostanza, l'appellante sostiene che, rimanendo, appunto, sul piano della concretezza, tutte le professioni ipotizzate dal CML "*richiederebbero conoscenze informatiche, precisione, ed una certa dinamicità oltre che, eventualmente, la conoscenza approfondita di lingue straniere; tutte competenze ed attitudini certamente non in possesso della Sig.ra omissis, mai maturate nel percorso scolastico e difficilmente acquisibili all'età di 59 anni e cinque mesi (età della ricorrente all'epoca della morte del padre)*".

Ad avviso della Sig.ra *omissis*, il Primo Giudice non avrebbe motivato in merito alla assistenza di cui l'appellante ha bisogno per l'espletamento dei propri bisogni fisiologici, per l'igiene personale ed intima, anche solo per consentire i passaggi posturali dalla sedia al gabinetto. È evidente, infatti, che la possibilità di usufruire dei servizi durante lo svolgimento di una qualsivoglia prestazione lavorativa sia un requisito imprescindibile proprio al fine di mantenere condizioni lavorative non offensive della dignità umana.

In data 11 novembre 2023, si è costituito in giudizio l'I.N.P.S., chiedendo il rigetto dell'appello e contestando l'asserita carenza della motivazione, evidenziando che il Giudice di primo grado si è soffermato, in oltre cinque pagine della sentenza, al fine di chiarire le ragioni per cui ritiene corretto, argomentato e fondato su buone regole tecniche, il parere del CML, con articolati riferimenti non solo alla progressione logica della perizia, ma anche alle patologie sofferte e alla dinamica inabilitante delle stesse alla luce degli atti di causa.

All'udienza del 23 novembre 2023, l'avvocato Sturiale, contestando la memoria di controparte, ha confermato i motivi d'appello ed ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado.

L'avvocato Norrito, confermando quanto dedotto ed argomentato in memoria, ha ribadito la richiesta di rigetto dell'appello.

DIRITTO

L'ordine logico sistematico (questioni pregiudiziali, questioni preliminari, merito della causa), sancito dal 2° comma dell'art. 101 del codice di giustizia contabile, impone di valutare inizialmente l'ammissibilità dell'appello alla luce del primo comma dell'art.170 del codice di giustizia contabile, in base al quale *“nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”*.

L'appellante, formalmente fornisce una prospettazione basata sulla erronea, incoerente ovvero omessa motivazione della sentenza impugnata, al fine di configurare una questione di diritto che, in quanto tale, può essere fatta valere in sede di appello.

La Sig.ra *omissis*, come sopra rappresentata e difesa, sostiene, in particolare, che il Giudice di prime cure avrebbe ignorato gli accertamenti sanitari effettuati dall'INPS, all'esito dei quali le era già stata riconosciuta l'invalidità civile totale, per le medesime patologie per le quali è stata invece negata la pensione di reversibilità.

Inoltre, ad avviso della stessa, il Giudice monocratico si sarebbe appiattito in modo acritico sulle conclusioni del Collegio Medico

Legale, fornendo motivazioni incomplete, incoerenti e

superficiali.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

Il Giudice di primo grado ha motivato con dettagliate argomentazioni la decisione presa, richiedendo, con ordinanza n. 408/2021, un primo parere del CML e, quindi, prendendo atto delle controdeduzioni dell'appellante, con una seconda ordinanza, n.163/2022, ha posto ulteriori quesiti, forniti dal CML che, con ulteriori argomentazioni, ha confermato quanto già espresso con la prima relazione.

Per quanto concerne l'asserita, omessa esclusione delle valutazioni medico legali effettuate in precedenza dall'Istituto previdenziale, che aveva riconosciuto all'odierna appellante l'invalidità civile, va sottolineato che la sentenza impugnata (pag.13), richiamando copiosa giurisprudenza della Suprema Corte, afferma chiaramente che *“l'accertamento del requisito sanitario dell'inabilità, richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato dall'art. 8, l. n. 222/1984, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (...) e che tale nozione non può però ritenersi coincidente, né in astratto né in concreto, con il requisito del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi gestita dall'INPS*

di cui alla legge 118/1971”.

Ciò premesso, questo Collegio, pur riconoscendo la delicatezza della fattispecie, ritiene sufficientemente motivata ed esaustiva la sentenza impugnata.

Il primo Giudice ha accolto la tesi basata sugli accertamenti effettuati dal CML, peraltro interpellato due volte, con quesiti specifici ed in contraddittorio con il consulente tecnico di parte; non può, pertanto, configurarsi nella fattispecie una questione di diritto, atteso che il gravame, in buona sostanza, ripropone la questione, squisitamente medico-legale, avente ad oggetto le condizioni fisiche della Sig.ra *omissis* e la possibilità, per quest'ultima, di svolgere attività lavorativa.

In concreto, pertanto, prospettando formalmente una erronea o carente motivazione della sentenza appellata (questione di diritto ammessa in appello) viene, in buona sostanza, riproposta la richiesta già formulata in primo grado e sulla quale, con puntuali argomentazioni (che possono condividersi o meno, ma che risultano pienamente motivate e coerenti) si è già pronunciato il Giudice monocratico.

In altre parole, quella che viene prospettata come questione di diritto riguardante asseriti, ma inesistenti, vizi della motivazione, costituisce in realtà una questione di fatto, esclusa dal vaglio di questa Sezione d'Appello, ai sensi del citato 2° comma dell'art. 170 del codice di giustizia contabile.

L'appello deve, quindi, ritenersi inammissibile.

In questo senso, in ipotesi sovrapponibile, la recente sentenza n. 453/2023 della Prima Sezione Centrale d'Appello, secondo la quale *“il sindacato sulla valutazione fattuale della vicenda, sia pure argomentata con il rinvio alle risultanze peritali del Collegio Medico Legale (...) è precluso a questo Giudice di appello: ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per contrasto con l'art. 170 c.g.c.”*

Resta assorbita ogni altra questione.

Si ritiene, altresì, condivisibile e, pertanto, si conferma la compensazione delle spese legali, già disposta dal Giudice monocratico per il primo grado e così motivata: *“in relazione all'avvertita necessità di acquisire un articolato parere medico legale, e di approfondirne i contenuti, al fine di accertare la controversa sussistenza del requisito sanitario, e della peculiare e oggettivamente complessa indagine richiesta, si ritiene sussistano validi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”*.

Trattandosi di materia pensionistica, non vengono liquidate spese di giudizio

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile.

Spese di lite compensate

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23

novembre 2023.

IL PRESIDENTE

(Vincenzo Lo Presti)

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria.

Palermo, 09/01/2024

Il Funzionario Preposto

(Pietra Allegra)

firmato digitalmente